



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MELASECCHI Paolo (id FSI 103993)

Con segnalazione del 26 marzo 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “49° CIS – Raggruppamento Serie C Girone 20” MIRCOLI Gianluca (A.F.) che:

“Il regolamento del torneo prevedeva la possibilità di introduzione di cellulari e dispositivi elettronici purché spenti, il suono o l'utilizzo degli stessi avrebbero comportato la perdita della partita per il giocatore colto in flagranza. Durante l'incontro del quarto turno Libertas L'Aquila B – Teramo Scacchi, notavo il giocatore Paolo Melasecchi parlare al telefono – urlando – all'esterno dell'area di gioco (sede di gioco: Grand Hotel Montesilvano) senza il consenso né mio né del mio collaboratore. Attendeva la fine della telefonata e, poiché il giocatore aveva ancora la partita in corso, gli comunicavo la perdita della partita a causa dell'utilizzo del cellulare. Il giocatore mi contestava ripetutamente mandandomi letteralmente “a fanculo” nell'area di gioco e contestando il regolamento definendolo “del cazzo” e continuando a rivolgere altre frasi ingiuriose. Interveneva quindi anche Andrea Rebeggiani, organizzatore del raggruppamento, che invitava Melasecchi a uscire per parlare e Melasecchi rivolgeva ulteriori insulti anche a Rebeggiani in presenza mia e del collaboratore D'Innocente. Il tutto avveniva nell'area di gioco creando un evidente disturbo ai giocatori con partita in corso, tanto che i giocatori stessi hanno poi prodotto un sarcastico applauso nei confronti di Melasecchi”.

In data 29 marzo 2017 perveniva una nota difensiva da parte dell'incolpato con la quale veniva riferito che:

“In merito all'avvio del procedimento disciplinare nei miei confronti tengo a fare le seguenti considerazioni: 1) mi scuso con il direttore di gara se l'ho offeso. L'annuncio della partita persa è stato scioccante. 2) non mi ricordavo della norma quando ho fatto la telefonata fuori della sala da gioco. 3) per me, che sono un vecchio dilettante, risulta totalmente inconcepibile che un giocatore del mio livello si possa allontanare e fare cheating. L'argomento della mia telefonata verteva su un film da vedere con un amico al termine del torneo”.

L'articolo 11.3 lett. B delle Regole degli Scacchi FIDE dispone che: *“Durante la partita, a un giocatore è proibito avere un apparecchio telefonico portatile e/o altro dispositivo elettronico di comunicazione nell'area della competizione. Qualora sia evidente che un giocatore ha introdotto un tale dispositivo nell'area della competizione, perderà la partita. L'avversario vincerà. Le regole della competizione possono specificare una penalità diversa e meno severa. L'arbitro può richiedere al giocatore di consentire che i suoi abiti, borse od altri oggetti personali siano ispezionati in privato. L'arbitro, o una persona autorizzata dall'arbitro, ispezionerà il giocatore e dovrà essere dello stesso sesso del giocatore. Se un giocatore rifiuta di cooperare con questo obbligo, l'arbitro dovrà prendere misure in base all'Articolo 12.9”.*



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”*.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”*.

In questo caso l'arbitro, una volta constatato che il giocatore stava tranquillamente telefonando durante la partita, non poteva fare altro che assegnare la sconfitta. Inescusabile è stata reazione del tesserato che, invece di accettare il giusto provvedimento, ha rivolto frasi offensive all'arbitro e arrecato disturbo agli altri giocatori.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato MELASECCHI Paolo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 12/4/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano